

Pubblicato il 04/03/2021

N. 01498/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 01897/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso dell'avvocato Michele Dulvi Corcione;

*contro*

Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento:*

nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Determinazione DSG n. 546/2020 del 16.04.2020 (n. Det. Set. 256/2020) con la quale il Comune di Afragola ha disposto l'esclusione del candidato dal Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D - per le seguenti motivazioni: “non ammesso laurea triennale”; annullamento, in parte qua, allorquando lesivo, del Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat.

D - indetto Comune di Afragola in esecuzione della Determinazione n. 2275/2019 del 19.12.2019 nella parte in cui prevede tra i requisiti di ammissione il possesso del “Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienza politiche, Lauree equipollenti”; annullamento di tutti gli atti ed i provvedimenti prodromici, connessi, consequenziali, collegati ed allo stato sconosciuti in quanto assolutamente illegittimi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 137/2020, il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1.- L'odierno ricorrente, in possesso della Laurea Triennale in Scienze Politiche conseguita in data 19.10.2015 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli “L. Vanvitelli”, ha dedotto di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, bandito dal Comune di Afragola con la determina dirigenziale n. 2275 del 19/12/2019 e volto all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D.

Sennonché lo stesso, con l'impugnata determina n. 54672020, era stato escluso dalla selezione concorsuale, per difetto del titolo di studio richiesto dalla *lex specialis* poiché, secondo l'interpretazione accolta dall'amministrazione comunale, il diploma di laurea di primo livello (triennale) in Scienze politiche conseguito dal ricorrente non avrebbe consentito di partecipare al concorso *de quo*, trattandosi di laurea (di durata triennale) e non specialistica, occorrendo, per contro, essere in possesso, ai sensi della specifica previsione del bando, del diploma di laurea cd. Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o altra

disciplina equipollente, oppure della laurea equiparata a quelle indicate nel D.M. 5 maggio 2004.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla procedura concorsuale nonché, in via derivata, gli ulteriori atti della procedura indicati in epigrafe, denunciandone l'illegittimità sia per violazione e/o falsa applicazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato dal Comune di Afragola con Deliberazione di Giunta n. 83/2013 nonché del D.M. n. 509/1999 come sostituito dal D.M. n. 270/2004, nonché per eccesso di potere, stante la violazione del principio di favor participationis e l'errata interpretazione del bando di concorso.

Costitutosi in giudizio, il Comune di Afragola ha dedotto in rito l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso, rispettivamente in ragione della mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso e degli ulteriori atti della procedura, nonché l'infondatezza nel merito del gravame.

Accolta la domanda cautelare con l'ordinanza collegiale n. 1304/2020, all'udienza del 16 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In limine litis, deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell'intimata amministrazione onde sostenere l'inammissibilità del proposto gravame che, a suo avviso, essendo rivolto a contestare uno dei requisiti di ammissione alla selezione, avrebbe dovuto essere indirizzato avverso il bando indittivo della contestata procedura concorsuale che espressamente prescriveva il titolo di studio specialistico di cui il ricorrente era sprovvisto.

Pertanto, trattandosi di una clausola immediatamente escludente, secondo la sostenuta prospettazione difensiva, l'impugnazione rivolta avverso la successiva deliberazione di non ammissione, in quanto meramente applicativa della predetta clausola, avrebbe dovuto ritenersi tardivamente proposta.

Tuttavia, tale assunto, come anticipato, non può essere condiviso.

La giurisprudenza, in materia di impugnazione di bandi di gara e di concorso, è univoca nell'affermare il principio secondo cui l'onere di immediata

impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, ovverosia di clausole riguardanti i requisiti di ammissione che sono ex se ostative alla partecipazione dell'interessato (cfr. Cons. Stato, IV, 11-10-2016, n. 4180; sez. III, 7-3-2016, n. 921).

Al di fuori di tale ipotesi, opera la regola secondo cui i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che ne costituiscono concreta applicazione, dal momento che a questi ultimi deve ascriversi l'individuazione del soggetto leso dal provvedimento e, di conseguenza, l'attualità e la concretezza della lesione arrecata alla situazione giuridica dell'interessato.

Invero, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non può dirsi ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, poiché egli non può avere ancora consapevolezza se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà, o meno, in dipendenza della concreta applicazione che di essa si farà, in un esito negativo per la sua partecipazione alla procedura concorsuale e, pertanto, in una effettiva lesione della situazione soggettiva che soltanto da tale esito può derivare (cfr.: Cons. Stato, A.P., 29-1-2003, n. 1).

Dai principi sopra esposti emerge che l'impugnazione unitamente all'atto applicativo si giustifica in relazione al fatto che soltanto attraverso quest'ultimo l'illegittimità del bando si traduce in una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dell'interessato. L'atto applicativo, dunque, concretizza l'illegittimità della clausola del bando con riferimento alla sfera giuridica dell'interessato, determinando una lesione attuale e concreta della sua posizione giuridico-soggettiva e rendendo in tal modo attuale e concreto l'interesse all'impugnazione.

Pertanto, l'atto applicativo che determina l'onere di impugnazione del bando non è un qualsiasi atto che della lex specialis risulti attuazione, bensì è soltanto quello che faccia applicazione del bando nella parte illegittima: soltanto quest'ultimo concretizza la lesione derivante dalla illegittimità della

lex specialis, rendendo il privato titolare di un interesse attuale all'impugnazione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VI, 25/02/2019, n.1266).

Applicando i menzionati principi all'odierna fattispecie, il requisito partecipativo di cui si discute, indicato a pagina n. 5 del Bando di concorso, nel richiedere il possesso del "*Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze politiche, Lauree equipollenti*", non aveva carattere immediatamente escludente, poiché era destinato a trovare concreta applicazione soltanto a seguito della valutazione che l'Amministrazione era chiamata ad operare con riguardo alle singole posizioni dei candidati.

Pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia sopra citata, deve affermarsi che, in un simile caso, il pregiudizio, da cui deriva l'interesse a contestare la previsione della lex specialis, sorgeva soltanto con l'atto applicativo, che assegna alla contestata clausola del bando, fra le più opzioni esegetiche ammissibili, quella (possesso necessariamente della laurea specialistica) di portata restrittiva che non coincideva con l'interesse del ricorrente (si veda, tra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. VI, 25.02.2019, n. 1266).

In ragione di quanto detto, dunque, alcun dubbio può profilarsi in ordine all'ammissibilità del gravame correttamente proposto avverso la determina di non ammissione adottata dall'amministrazione in forza della summenzionata interpretazione restrittiva della lex specialis.

3.- Passando alla disamina delle proposte censure, il Collegio, in linea con l'opinione manifestata in sede cautelare, deve concludere per la fondatezza del proposto gravame, ritenendo a tal fine decisiva ed assorbente la prima delle sollevate doglianze con cui la ricorrente ha contestato l'interpretazione delle previsioni del bando accolta dalla resistente amministrazione secondo cui, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, sarebbe stato necessario il possesso della laurea specialistica (quinquennale).

Al riguardo, il Collegio osserva che, in termini generali, nell'attuale ordinamento connotato da due livelli di laurea, quando un bando di concorso

richiede, come nella specie, il possesso di una "laurea" senza aggiungere ulteriori specificazioni si deve intendere che sia sufficiente la laurea triennale; in caso contrario il bando dovrebbe richiedere la laurea "specialistica" o "magistrale".

Anche in presenza di una locuzione generica, tuttavia, si potrebbe giungere a ritenere necessaria la laurea quinquennale, qualora tanto emergesse da altri elementi univoci, quali ad esempio la specifica denominazione della laurea richiesta, oppure la particolare caratterizzazione delle mansioni da svolgere, ovvero l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale, e simili.

Tuttavia, nel caso in esame, per il profilo professionale in questione, il bando, nell'enucleare i diversi titoli di studio il cui possesso legittimava a partecipare alla selezione, richiedeva, testualmente e distintamente, con autonomi e separati capoversi, il possesso del generico "Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienza politiche, Lauree equipollenti", ovvero della laurea specialistica e della laurea magistrale.

Pertanto, la formulazione letterale della *lex specialis* appariva confermare la sostenuta prospettazione, ovvero sia che ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale fosse sufficiente il possesso della laurea triennale, non richiedendo a pena di esclusione quella specialistica, indicata in modo separato ed alternativo come ulteriore e diverso titolo di studio legittimante la partecipazione.

Tale lettura della contestata previsione trova ampio supporto argomentativo nelle stratificate coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa in ordine all'interpretazione del testo dei bandi concorsuali, compendiate nel principio secondo cui nelle procedure selettive *"vige il principio interpretativo che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento dei concorrenti, l'interpretazione letterale del testo della lex specialis, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una sua obiettiva incertezza: occorre infatti evitare che il procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non"*

*chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale”* (cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 24/11/2020, n.7345).

In tema di interpretazione dei bandi, dunque, deve farsi applicazione del principio per cui l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando, soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. previsto per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, atteso che gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati soltanto in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative. Ne discende che la dovuta prevalenza da attribuire alle espressioni letterali, se chiare, contenute nel bando esclude ogni ulteriore procedimento ermeneutico per rintracciare pretesi significati ulteriori, così da ostare ad ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti, tali da vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 14/10/2020, n.1921; Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3811; Cons. St., sez. V, 12 settembre 2017 n. 4307).

2.2.- Osserva ancora il Collegio come appaia risolutiva ai fini dell'accoglimento della tesi sostenuta dal ricorrente l'analisi del contesto normativo, ed in particolare della disciplina di riforma dell'ordinamento didattico universitario, coordinata con quella che regola i sistemi ed i meccanismi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni cui accedono, tra gli altri, anche coloro che si sono formati nell'ambito delle Università.

La direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (*“relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano*

*formazioni professionali di una durata minima di tre anni") ha previsto (art. 1) che si intende per "diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla..."*.

La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95 (nel testo risultante dalle modifiche apportate della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 6, comma 7, lett. a)) ha disposto che *"L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui alla L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, commi 1 e 2, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 presente articolo"*.

In attuazione di quanto previsto dalla richiamata L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 95 è stato emanato il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (in Gazz. Uff., 4 gennaio, n. 2), Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (art. 1).

Il D.M. n. 509 del 1999, art. 3 dispone che *"Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS)"* (comma 1); *"Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)"* (comma 2); *"La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il*



*dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università (comma 3)"; "Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali" (comma 4); "Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (comma 5); "Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea"(comma 6); quanto ai "corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo" rinvia (comma 7) alla disciplina contenuta nella L. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4 "fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6".*

L'art. 8 (Durata normale dei corsi " di studio) statuisce che *"Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'art. 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi dell'art. 5", comma 2 (comma 1) e che "La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea" (comma 2).*

Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (in Gazzetta Uff. 12 novembre 2004 n. 266), che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, all'art. 3 ha previsto (comma 1) che *"Le università rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.)" la quale non è più la laurea specialistica e rilasciano (comma 2) "altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR)".*

Il richiamato art. 3 dispone (comma 3) che *"La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università", precisando (comma 4) che "il corso di laurea ha*

*l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali", ed aggiungendo che (comma 5) "L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea e di quelle di cui all'art. 11, comma 4".*

Al corso di laurea magistrale il richiamato D.M. n. 599 del 1999, art. 3 attribuisce (comma 6) l'obiettivo *"di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"*, laddove il corso di specializzazione (comma 7) *"ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea"*.

Orbene, l'esame delle disposizioni di fonte legale primaria e secondaria innanzi richiamate, da leggersi in conformità all'art. 1 della Direttiva la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, conduce ad affermare che l'unico titolo universitario conosciuto dall'ordinamento prima della riforma attuata con la L. n. 127 del 1997 e con le successive disposizioni attuative di fonte secondaria (il D.M. n. 599 del 1999 e, successivamente il D.M. n. 270 del 2004), costituito dal diploma di laurea (D.L.), è stato sostituito dalla laurea (L. di cui ai D.M. innanzi citati) che si consegue al termine del corso di studi di durata triennale.

Da tale quadro normativo, allora, discende che il bando di concorso, qualora non abbia voluto richiedere in modo espresso un titolo di studi ulteriore e specializzante, bensì abbia fatto riferimento alla laurea o al diploma di laurea, ha inteso richiedere il possesso dell'unica "laurea" oggi riconosciuta in quanto tale che è quella cd. triennale, ovverosia quella conseguita all'esito di un corso di studi universitari di durata triennale (cfr.: TAR Lazio, 16 gennaio 2012, n. 430; TAR Lazio, 3 novembre 2009, n. 10729).

In applicazione dei menzionati principi, la prospettazione censoria formulata dal ricorrente che valorizza il termine "diploma di laurea" per sostenere che alla procedura di selezione dedotta in giudizio avesse diritto di partecipare in quanto in possesso della laurea "triennale" e non del diploma di laurea quadriennale, conseguito secondo il "vecchio" ordinamento universitario, è pienamente condivisibile in quanto:

- si pone in linea con le modifiche intervenute nell'ordinamento universitario ed è conforme alla "ratio" ispiratrice della riforma attuata con la L. n. 127 del 1997 e successivamente con i D.M. n. 509 del 1999 e n. 270 del 2004, tesa a consentire ai cittadini italiani di completare, come accadeva e accade in altri paesi Europei e non solo, il loro percorso formativo universitario con un anno (teorico) di anticipo rispetto al precedente ordinamento didattico e ciò attraverso l'introduzione delle lauree conseguite al termine di corso di studi di durata triennale, cui può seguire un ulteriore percorso formativo più specializzante di durata biennale;
- considera che nel nuovo ordinamento l'espressione diploma di laurea non può che riferirsi alla laurea triennale, il che non esclude che possano essere comprese anche le lauree del vecchio ordinamento.

In definitiva, dopo aver rilevato che costituisce elemento qualificante della riforma dell'ordinamento didattico universitario (previsto dal D.M. 3.11.1999 n. 509, come sostituito dal D.M. 22.10.2004 n. 270) il sistema del cd. 3+2, con previsione di un corso di laurea ordinaria della durata di tre anni e di una laurea specialistica, ovvero magistrale, conseguita dopo un ulteriore biennio di studi, dall'applicazione della nuova disciplina consegue che *"quando un bando di concorso richiede il possesso di una laurea senza ulteriori specificazioni si deve intendere che sia sufficiente la laurea triennale, mentre in caso contrario il bando dovrebbe richiedere la laurea specialistica o magistrale, con la precisazione che a questa è equiparato il Diploma di Laurea vecchio ordinamento"* (T.A.R. Umbria, 29 ottobre 2009 n. 657).

Secondo una interpretazione coerente con il nuovo ordinamento didattico universitario, pertanto, qualora l'Amministrazione voglia richiedere, quale

titolo di accesso, una Laurea specialistica, il possesso di tale titolo deve essere previsto in modo espresso, specifico ed esclusivo - fermo restando che ad essa è equiparato il Diploma di Laurea vecchio ordinamento-, mentre il semplice riferimento al Diploma di Laurea, come avvenuto nell'odierna fattispecie, può essere utilizzato solo con riguardo al titolo di cui al vecchio ordinamento ovvero all'attuale Laurea di primo livello, conseguito al termine di un percorso di studio triennale (cfr.: T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 novembre 2009, n. 10729).

In conclusione, per tutte le considerazioni fin qui svolte, il primo motivo di ricorso si palesa fondato con il conseguente accoglimento del gravame ed assorbimento della seconda doglianza, all'uopo rammentandosi che, nel processo amministrativo, la tecnica dell'assorbimento dei motivi deve ritenersi legittima quando è espressione consapevole del controllo esercitato dal giudice sull'esercizio della funzione pubblica e se è rigorosamente limitata ai soli casi disciplinati dalla legge ovvero, come nella specie, quando sussista un rapporto di stretta e chiara continenza, pregiudizialità o implicazione logica tra la censura accolta e quella non esaminata (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 13/12/2017, n.5854).

4.- In considerazione della natura e della peculiarità della controversia, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato per legge è posto definitivamente a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazioni;  
compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021, con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.